

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6191 del 29/10/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI LESIGNANO DÈ BAGNI (PR). DITTA: SOCIETÀ CANALETTA DEI ROSSI. PRATICA: PR59A0006.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6420 del 28/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la

- l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. n. PG.2016.8750 del 07/06/2016 con cui la Società Canaletta dei Rossi, c.f. 80020560340, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal torrente Parma e da due sorgenti, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Lesignano de' Bagni (PR), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di

esercizio pari a l/s 300, assentita con det. n. 14553 del 15/12/2010 (codice pratica PR59A0006);

- delle comunicazioni assunte al prot. n. 15588 del 27/01/2025 e n. 0118712 del 01/07/2025, dalle quali si evince che la società Canaletta dei Rossi chiede:
 - o la rinuncia alla derivazione di acque superficiali dal Torrente Parma tramite opera di presa sita in località Fortini, catastalmente localizzata al Foglio 18 fronte Mappale 25 del Comune di Lesignano de' Bagni;
 - o la rinuncia alla derivazione di acque superficiali dalla sorgente denominata “Marianona Fondo Ferrari”, di fatto mai utilizzata in quanto di natura effimera, ed oggi non più identificabile né cartograficamente né catastalmente;
 - o la volontà di continuare il prelievo di acqua pubblica dalla sorgente denominata “Beneficio di Stadirano”, catastalmente localizzata al Foglio 18 Mappale 211 nel comune di Lesignano de' Bagni (PR), a scopo irriguo al servizio di un comprensorio agricolo di circa 100 Ha;

PRESO ATTO che quanto richiesto con istanza di rinnovo del 2016 e con successive comunicazioni, che si configurano quale variante non sostanziale alla concessione, è stato pubblicato sul BURERT n.252 del 08.10.2025;

PRESO INOLTRE ATTO che la sorgente denominata “Beneficio di Stadirano” è catastalmente localizzata al Foglio 18 Mappale 211 su terreno di proprietà dei Signori Parrotta Luca e Bernardo, i quali, con nota assunta al Prot. 09/10/2025.0179027.E hanno dichiarato il proprio assenso all'utilizzo della sorgente da parte del concessionario;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla

valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è denominato “Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro”, cod. corpo idrico 5030ER-AV2-VA, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è scarso;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO

- che in data 10/09/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 16/09/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DATO INOLTRE ATTO

- che con nota Prot. 21/07/2025.0131221.U è stato richiesto all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Parma il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al Prot. 08/08/2025.0144462.E;
- che il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VISTO l’esito del sopralluogo congiunto con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Parma, tenutosi in data 21/05/2025, dal quale si è verificata l’effettiva chiusura/dismissione della presa sul T. Parma e l’attuale funzionalità della sorgente denominata Beneficio di Stadirano;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 22/10/2025 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica PR59A0006;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Canaletta dei Rossi, c.f. 80020560340, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica da sorgente denominata "Beneficio di Stadirano" nel comune di Lesignano dè Bagni (PR), prendendo atto della rinuncia alla derivazione superficiale dal torrente Parma in località Fortini nel comune di Lesignano dè Bagni (PR) e della rinuncia alla derivazione da sorgente denominata "Marianona Fondo Ferrari" nel Comune di Lesignano dè Bagni (PR), cod. pratica PR59A0006;
2. di stabilire che la derivazione d'acqua pubblica dalla sorgente denominata "Beneficio di Stadirano" possa avvenire secondo le seguenti modalità:
 - ubicazione del prelievo: comune di Lesignano dè Bagni (PR), su area privata, al fg. 18, mapp. 211 del N.C.T., coordinate UTM RER x:601744 y:943089;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 20; portata media pari a l/s 5;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 50.000;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2039;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/10/2025, registrato al Prot. 28/10/2025.0191270.E;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 240,16 euro;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive rilasciata alla Società Canaletta dei Rossi, c.f. 80020560340 (cod. pratica PR59A0006).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di derivazione consiste in un bottino di presa dell'acqua di sorgente, caratterizzato da un manufatto in cemento largo ml 1x1 e profondo ml 3.
2. L'opera di presa è sita in Lesignano de' Bagni (PR), su area privata, censita al fg. 18, mapp. 211 del N.C.T., coordinate UTM RER x:601744 y:943089.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro", cod. 5030ER-AV2-VA.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per l'irrigazione di un comprensorio di circa 100 Ha coltivati a pomodoro da industria, mais ed erba medica.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 20, portata media pari a 5 l/s e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 50.000.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo

3. accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale/la fideiussione costituito/a, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da

responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CANALETTA E DELLE OPERE CONNESSE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Parma con nota assunta al Prot. 08/08/2025.0144462.E.

Il concessionario si impegna ad effettuare la periodica manutenzione delle opere di presa (sorgente denominata “Beneficio di Stadirano”), degli argini e del sedime della Canaletta, nonché di ogni altra opera connessa al canale stesso, al fine di mantenere l'efficienza e la stabilità delle opere assentite e di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza idraulica dei territori attraversati.

In relazione a quanto sopra, vengono definite quali siano le attività manutentive da considerare “ordinarie”, ossia che vengono eseguite periodicamente allo scopo di mantenere l'efficienza e la funzionalità delle opere concesionate e che sono soggette a semplice comunicazione scritta all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, da quelle “straordinarie”, che devono essere approntate per ripristinare l'efficienza delle opere di presa o della funzionalità del canale, che sono assoggettate a specifica autorizzazione idraulica da parte del sopra citato Ufficio regionale.

A titolo indicativo e non esaustivo, si considerano tra le attività di “manutenzione ordinaria” le seguenti, da svolgersi di norma nell'arco di una singola giornata lavorativa e da eseguirsi con mezzi di media potenza (escavatore, pala o ruspa, di potenza inferiore a 118 kW):

- l'eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate utili, dei materiali litoidi e flottati (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati in punti isolati del canale (spesso in corrispondenza di punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione alle utenze, scarichi ecc.), pregiudizievoli al regolare scorrimento delle acque e alla stabilità delle sponde; il materiale litoide dovrà essere spostato al di fuori dell'alveo, ovvero portato in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);

- il ripristino della sezione di deflusso efficace, inteso come asportazione dei materiali litoidi o flottati (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), di tratti limitati del canale (fino a 500 m di lunghezza), che creano ostacolo al regolare scorrimento delle acque o che mettono a rischio la stabilità delle sponde e delle opere; il materiale litoide dovrà essere spostato al di fuori dell'alveo, ovvero portato in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);
- la rimozione puntuale di ostacoli naturali (piante, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) che ostruiscono il regolare deflusso delle acque o che interferiscono con la sezione idraulica del canale in condizioni di esercizio, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti; il materiale legnoso asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale;
- lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale, per tratti inferiori a 500 metri lineari; occorrerà comunque salvaguardare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.

La comunicazione di accesso all'area demaniale per l'esecuzione di interventi di manutenzione "ordinaria", alle condizioni in precedenza espresse, dovrà essere comunicato con almeno tre giorni feriali di anticipo al all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (tramite PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it).

Si considerano viceversa attività di "manutenzione straordinaria" le seguenti, da svolgersi in genere nell'arco di più giornate lavorative o che comportano modifiche idrauliche, geomorfologiche e vegetazionali significative dell'area demaniale o la cui esecuzione prevede l'uso di mezzi d'opera o di cantiere (tipo escavatore, pala o ruspa di potenza > a 118 kW, autoarticolati o mezzi d'opera):

- il rifacimento, il miglioramento tecnico-funzionale o il potenziamento della sorgente denominata Beneficio di Stadirano e/o delle opere di adduzione alla Canaletta;

- la manutenzione strutturale o rifacimento o modifica sostanziale delle opere realizzate per la funzionalità del canale (punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione a terzi, argini, scarichi ecc.);
- il ripristino della sezione di deflusso efficace, inteso come asportazione dei materiali litoidi o flottati (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), di tratti significativi del canale (per lunghezze maggiori di 500 m), che creano ostacolo al regolare scorrimento delle acque o che mettono a rischio la stabilità delle sponde e delle opere; il materiale litoide dovrà essere spostato al di fuori dell'alveo, ovvero portato in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);
- il taglio selettivo della vegetazione spondale e ripariale (piante morte, deperenti e non, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale;
- lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) eseguito per tratti superiori a 500 metri lineari, avendo comunque cura di preservare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.

La richiesta di manutenzione straordinaria, o la comunicazione di manutenzione ordinaria, dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla quale evincere la necessità dell'intervento.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile un report sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti nel corso dell'anno.

Al di fuori di quanto in precedenza previsto, qualsiasi intervento di manutenzione o lavorazione che comporti l'accesso all'area demaniale della Canaletta dovrà essere valutato ed autorizzato dall'Ufficio regionale, ai sensi delle normative vigenti.

Il concessionario si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, nonché a rispondere di ogni danno arrecato alle persone, per effetto del mancato o incompleto obbligo di manutenzione dell'opera di presa, degli argini, del sedime della Canaletta e di

ogni altra opera connessa al canale stesso, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OPERA DI PRESA SUPERFICIALE INUTILIZZATA

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Parma con nota assunta al Prot. 08/08/2025.0144462.E, relative alla presa superficiale non più utilizzata dal concessionario.

In assenza di dismissione dell'esistente opera di presa sul Torrente Parma (chiusa in muratura con paratoia), e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, si prescrive al richiedente di verificare periodicamente la stabilità e l'efficienza dell'opera, al fine di evitare rischi idraulici in caso di cedimento della stessa durante eventi di piena del torrente.

Il richiedente dovrà garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

L'Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

ARTICOLO 9 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 11 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di

denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.